



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Teresa POLVERINO	Presidente
dott. Donato CENTRONE	Consigliere (relatore)
dott.ssa Federica LELLI	Referendario
dott. Massimiliano MAITINO	Referendario

#### **nell'adunanza in camera di consiglio del 28 settembre 2023**

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP);

VISTA la nota dell'Ufficio rapporti con le società partecipate della Camera di commercio, industria e artigianato "*Riviere di Liguria*" del 7 agosto 2023, con cui si trasmette la documentazione inerente all'avvio di un'operazione di trasformazione dell'Associazione Mirabilia in Mirabilia Network s.c.a.r.l., finalizzata ad un, immediatamente successivo, progetto di fusione per incorporazione della seconda in IS.NA.R.T. s.c.p.a.;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 88 in data 25 luglio 2023, trasmessa in data 7 agosto 2023;

VISTA l'ordinanza n. 47/2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la camera di consiglio per la data del 28 settembre 2023;

UDITO il magistrato relatore, dott. Donato Centrone

### **PREMESSO IN FATTO**

Con nota n. 44937/U del 23 agosto 2023, la Camera di commercio, industria e artigianato *Riviere di Liguria* ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, la delibera della Giunta camerale n. 88 in data 25 luglio 2023, avente ad oggetto l'operazione di trasformazione dell'Associazione Mirabilia Network in società cooperativa a responsabilità limitata, finalizzata a successiva fusione per incorporazione nella società IS.NA.R.T. s.c.p.a.

Alla comunicazione indicata sono stati allegati: il progetto di trasformazione e quello di fusione per incorporazione di Mirabilia in IS.NA.R.T.; il nuovo statuto di IS.NA.R.T. s.c.p.a.; il verbale del Collegio dei revisori della Camera di commercio del 2 agosto 2023.

Nella citata deliberazione della Giunta camerale n. 88 in data 54 luglio 2023 viene indicato che l'operazione complessiva è funzionale alle finalità istituzionali dell'Ente, in quanto la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e promozione del turismo, attività proprie delle due organizzazioni, costituiscono funzioni e compiti specifici ex art. 2, comma 2, punto d) *bis*, della legge 29 dicembre 1993, come aggiornata dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219. L'unificazione delle due organizzazioni mira, da un lato, ad un obiettivo di razionalizzazione, e, dall'altro, al perseguimento di obiettivi strategici di sviluppo, rafforzamento e ampliamento della *mission* e dei piani di azione, mediante la condivisione, in un unico soggetto, di *asset*, esperienze, competenze e risorse (appartenenti a Mirabilia, in relazione alla valorizzazione dei siti Unesco e dei patrimoni culturali, e proprie di IS.NA.R.T., riguardo alla promozione del turismo).

L'associazione Mirabilia Network è un ente senza fini di lucro, che mette in rete ventuno Camere di commercio nazionali e Unioncamere, con il fine di collegare e valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di siti Unesco. IS.NA.R.T. è una società consortile per azioni, senza scopo di lucro, a capitale interamente pubblico, appartenente al sistema camerale italiano. La società opera *in house* ed ha come oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo.

L'operazione in esame, come indicato nella citata deliberazione, comporta due distinte fasi: la prima consistente in una procedura meramente "tecnica" di trasformazione dell'associazione Mirabilia Network in una società consortile a responsabilità limitata, con medesima denominazione, funzionale al più agevole espletamento dell'operazione di fusione (operazione che, ove intervenga tra un'associazione ed una società di capitali, non rientra nella disciplina in materia, trattandosi di enti di differente natura). Quest'ultima prevede l'incorporazione di Mirabilia Network s.c.a.r.l. (società incorporata) in ISNART s.c.p.a. (società incorporante), ex art. 2501-*quater* cod. civ., sulla base delle situazioni patrimoniali delle società al 31 maggio 2023, utilizzando le azioni proprie in portafoglio.

In punto di sostenibilità finanziaria, la delibera riferisce che l'operazione non comporta alcun costo né esborso finanziario; inoltre, il programma operativo già assegnato a Mirabilia procederà senza costi ulteriori per le Camere di commercio partecipanti. L'allegato progetto di trasformazione e fusione per incorporazione analizza, altresì, la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa, esponendo le ragioni connesse a sinergie di tipo organizzativo, derivanti dall'affinità del rispettivo oggetto sociale, finalizzato (in entrambi gli Enti, seppur con metodologie operative diverse) a sviluppare, proteggere, pubblicizzare e valorizzare i principali siti Unesco meno conosciuti (Mirabilia) e il settore turistico italiano in generale (IS.NA.R.T.). Inoltre, la sinergia tra le due organizzazioni è riconducibile alla significativa partecipazione di Unioncamere e alla comunanza di diverse Camere di Commercio, operando le stesse su scala nazionale.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### **1. La procedura di esame preliminare della costituzione di società pubbliche o di acquisizione di partecipazioni da parte di pubbliche amministrazioni**

L'art. 11, comma 1, lett. *a*), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha modificato l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, attribuendo alla Corte dei conti una specifica funzione di verifica sulle delibere di autorizzazione alla costituzione di società o all'acquisizione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche (come definite dall'art. 2, c. 1, lett. *a*), del medesimo TUSP).

In particolare, il novellato art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (sia diretta che indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione pubblica precedente all'Autorità garante

della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione interessata può procedere, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, comma 4, TUSP). Un'eventuale pronuncia negativa della Corte dei conti, pertanto, non produce un effetto preclusivo dell'acquisizione di efficacia della delibera (come accade, per esempio, in caso di ricusazione del visto per gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994), potendo l'amministrazione procedente, ove ritenga di non conformarsi a quanto rilevato dalla sezione della Corte competente, motivare analiticamente le ragioni a sostegno della propria scelta.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nella pronuncia nomofilattica n. 16/QMIG/2022 (a cui, in virtù dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le sezioni regionali di controllo devono conformarsi), hanno osservato come la funzione attribuita alla Corte dei conti dal novellato art. 5, comma 3, TUSP, postuli l'espletamento di una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore ha individuato i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti. Tale funzione trova fondamento nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

I parametri del controllo sono stabiliti dal legislatore e consistono nella valutazione della conformità dell'atto, con cui si delibera la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione, ai contenuti motivazionali indicati nei primi due commi dell'art. 5 TUSP ed agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Pertanto, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento contenga un'analitica motivazione in ordine a: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la verifica si estende anche al rispetto della procedura per l'adozione della delibera e al contenuto dell'atto, come disciplinati dagli artt. 7 e 8 TUSP.

La Camera di commercio Riviera di Liguria rientra nella nozione di *“altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione”*, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, come anche chiarito dalle Sezioni riunite in sede di controllo nella delibera n. 18/PASP/2022, secondo cui il *“quadro normativo di riferimento, così come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, porta a concludere che le Camere di commercio integrino la nozione di “altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione” che, ai sensi del comma 4, art. 5 TUSP, radica la competenza sugli atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Le CCIAA, infatti, si connotano per entrambi i profili di autonomia e territorialità indicati nella citata norma”*. Pertanto, correttamente, in aderenza a quanto prescritto dall'art. 5, comma 3, del TUSP, la ridetta Camera di commercio ha inviato a questa Sezione regionale di controllo l'atto con cui ha deliberato l'operazione in esame (analoga, mutando i termini, è stata la posizione interpretativa assunta dalla Sezione del controllo sugli Enti nella recente determinazione n. 91/2023, alle cui motivazioni sul punto può farsi rinvio).

## **2. Rispetto delle regole di competenza e dell'obbligo motivazionale (art. 8 TUSP)**

In ipotesi di acquisto di partecipazioni in società già esistenti, l'art. 8 TUSP prevede che l'operazione sia deliberata *“secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*. Tali disposizioni disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il prescritto onere motivazionale.

Nel caso in esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica delibera della Giunta della Camera di commercio, competente in materia di partecipazioni a società e organismi, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto, conformemente a quanto previsto

dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 7 TUSP, che richiede che l'acquisto sia autorizzato da una delibera dell'organo amministrativo competente dell'ente.

Il requisito dell'analitica motivazione, normato dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, richiamato dall'art. 7, comma 2, verrà esaminato nei successivi paragrafi. Si tratta, si precisa, di contenuto motivazionale rimesso, nel rispetto dei paletti posti dal legislatore nei commi 1 e 2 dell'art. 5, alla discrezionalità delle singole amministrazioni, che, come chiarito nella citata pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite, non devono osservare predeterminati oneri formali né uno schema prestabilito di delibera. Tantomeno, hanno l'obbligo di accompagnare l'invio della delibera alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con relazioni o evidenze istruttorie predeterminate. La valutazione di conformità da parte delle competenti sezioni della Corte dei conti, come ribadito dalle Sezioni riunite anche nelle successive deliberazioni adottate in materia, ha ad oggetto, infatti, la completezza e l'adeguatezza del contenuto motivazionale della delibera adottata dall'ente precedente, desumibile, come da regola generale (art. 3 legge n. 241 del 1990), anche da atti richiamati da quest'ultima (primi fra tutti, eventuali allegati).

### **3. Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici (artt. 3 e 4 TUSP)**

L'operazione oggetto del presente esame si incentra sull'operazione di trasformazione dell'associazione Mirabilia Network in società consortile a responsabilità limitata, momento in cui si realizza, per la Camera di commercio, l'acquisizione di una, nuova, partecipazione societaria; tuttavia, la documentazione inviata concerne, in particolare in punto di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, anche l'operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia Network scrl in ISNART scpa, contestualmente deliberata (anche sotto tale profilo medesimo orientamento è stato assunto dalla citata determinazione n. 91/2023 della Sezione del controllo sugli Enti, che ha analizzato l'operazione nella prospettiva dell'ente socio Unioncamere).

La società Mirabilia Network, originata dalla trasformazione, avendo natura di società consortile a responsabilità limitata rientra nei modelli societari consentiti alle amministrazioni pubbliche dall'art. 3 TUSP, così come ISNART, unico soggetto risultante ad esito dell'operazione complessiva, che ha natura di società consortile per azioni.

Per quanto concerne, invece, la conformità ai vincoli finalistici, l'art. 4 TUSP pone il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di costituire società o acquisire partecipazioni in società

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, elencando, altresì, ai commi 2 e seguenti, le attività consentite.

Sul punto, come emerge dalla delibera della Giunta camerale n. 88 in data 25 luglio 2023, l'acquisizione della partecipazione, appare coerente al perseguimento delle finalità statutarie dell'Ente. A tale fine, la delibera citata ricorda che la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo costituiscono funzioni e compiti specifici delle Camere di commercio, ex art. 2, comma 2, punto d) *bis*, della legge n. 580 del 1993, come aggiornata dal d.lgs. n. 219 del 2016. La fusione per incorporazione di Mirabilia Network in ISNART persegue, da un lato, finalità di razionalizzazione, e, dall'altro, obiettivi strategici sviluppo, rafforzamento e ampliamento della *mission* e dei piani di azione, mediante la condivisione, in un unico soggetto, di *asset*, esperienze, competenze e risorse appartenenti a Mirabilia Network, in relazione alla valorizzazione dei siti Unesco e dei patrimoni culturali, e proprie di ISNART, riguardo alla promozione del turismo.

La società ISNART scpa, ad esito dell'operazione, opererà, secondo le previsioni statutarie, per il perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2016 e dell'art. 2, comma 2, lett. d-*bis*), della legge n. 580 del 1993. I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello *del in house providing*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del d.lgs. n. 175 del 2016; a tale fine, è prevista la nomina di un comitato per il controllo analogo, con compiti di orientamento e vigilanza.

Per conseguire tale risultato, come già evidenziato, è stata ritenuta opportuna la prodromica trasformazione dell'associazione di una società; tale legame strumentale palesa (come affermato anche nella citata determinazione della Sezione controllo sugli Enti n. 91/2023) la natura unitaria dell'operazione, rendendo necessario un esame complessivo (come rilevabile anche dalla documentazione trasmessa dall'Ente).

Sotto tale profilo, le argomentazioni esplicitate nell'atto deliberativo, appaiono sufficienti a giustificare la scelta della Camera di Commercio *Riviera di Liguria* di operare la menzionata operazione di trasformazione e successiva fusione per incorporazione.

#### **4. L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)**

La sostenibilità finanziaria, come osservato dalle Sezioni riunite *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”* (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/2022/QMIG).

Sotto il profilo oggettivo, la *“sostenibilità finanziaria”* sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. Tale requisito deve essere puntualmente analizzato dall’amministrazione precedente. In tal senso, le Sezioni riunite, nella più volte menzionata deliberazione n. 16/2022/QMIG, hanno osservato come l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione delle partecipazioni dovrebbe essere suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell’attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative che ne espongano le ipotesi di sviluppo (es. natura dei ricavi e relativa fonte; evoluzione dei costi; indicatori di bilancio quali redditività, liquidità ed indebitamento).

Per quanto attiene al profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell’operazione di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell’amministrazione precedente, al fine di vagliare la compatibilità dell’investimento iniziale, e dei potenziali successivi trasferimenti alla società, con la situazione finanziaria dell’ente (ci si riferisce, ad esempio, alla necessità di effettuare eventuali accantonamenti, ex art. 21 TUSP, in caso di perdite registrate dalla società).

Le Sezioni riunite, inoltre, hanno affrontato la questione dell’estensione del sindacato della Corte dei conti, giungendo alla conclusione che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà *“avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall’amministrazione, valutandone la completezza, l’adeguatezza e l’approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l’istruttoria condotta dall’amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell’adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell’intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell’operazione societaria deliberata”*. Andranno, poi, scandagliate affidabilità ed attendibilità del *business plan* (o piano equivalente).

Sotto il profilo c.d. oggettivo, la delibera della Giunta camerale sottolinea come l'operazione non comporti alcun costo od esborso finanziario. Non realizza costi, infatti, la trasformazione dell'associazione Mirabilia Network in società cooperativa a responsabilità limitata, approvato dal Comitato esecutivo dell'Associazione il 26 giugno 2023.

La determinazione della Sezione Enti n. 91/2023 ha evidenziato, sul punto, con considerazioni condivisibili in questa sede, come l'Ente abbia optato per la trasformazione (temporanea) di un'associazione, priva di strutture di supporto e di personale (Mirabilia ha alle proprie dipendenze un impiegato a tempo determinato solo dal 2023) in una società che avrebbe avuto, fin dall'origine, le caratteristiche per essere assoggettata a procedure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. b), del T.U.S.P. Detta disposizione inerisce ai casi di società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: la società dovrebbe, in questi casi, essere dismessa o fatta oggetto di altri interventi, quale la fusione per incorporazione in altra società svolgente attività simili (come deliberato nel caso di specie).

Allo stesso modo, non emergono spese dall'operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia Network in ISNART, realizzata tramite l'utilizzo di azioni proprie detenute da quest'ultima società, che verranno assegnate ai soci di Mirabilia sulla base di un rapporto di cambio determinato in ragione della situazione patrimoniale ed economica delle due società al 31 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 2501-*quater* cod. civ.; l'adeguatezza di tale rapporto è stata formalizzata nella relazione di congruità redatta ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* cod. civ. in data 3 luglio 2023, inviata in allegato alla deliberazione della Giunta camerale.

Non risultano allegate o prodotte, invece, analisi in ordine alle previsioni economico-patrimoniali e finanziarie della società nei successivi esercizi (quantomeno quelli considerati nell'ultimo piano industriale, o documento similare, approvato).

Dalla determinazione della Sezione Enti n. 91/2023 si desume che il bilancio 2022 dell'associazione Mirabilia Network si è chiuso con un disavanzo di euro 170.974 e un patrimonio netto di euro 573.442 (composto per euro 60.000 da capitale, per euro 10.000 da quote associative, per euro 684.416 da utili portati a nuovo, al netto di euro 170.974 relativi al disavanzo registrato nell'esercizio). Nella situazione economico-patrimoniale relativa al periodo 1/1/2023 - 31/5/2023 emerge un ulteriore disavanzo di euro 513.254, con un patrimonio netto che si riduce a euro 60.187. Invece, il bilancio 2022 di IS.NA.R.T. (società

*in house* partecipata da Unioncamere, 27 Camere di commercio e 4 Unioni regionali), come evidenziato dall'organo sindacale, presenta un patrimonio netto di euro 676.125 (composto per euro 292.184 dal capitale sociale, per euro 387.380 da utili portati a nuovo) e un risultato d'esercizio positivo pari ad euro 12.393. Nella situazione economico-patrimoniale relativa al periodo 1/1/2023 - 31/5/2023 emerge un risultato d'esercizio positivo pari a euro 38.639. Dal punto di vista soggettivo, la delibera n. 88 del 25 luglio 2023 evidenzia che la sostenibilità finanziaria dell'operazione è provata dalla sua neutralità, non prevedendo spese a carico dei soci. Inoltre, il programma operativo di Mirabilia Network potrà proseguire in continuità da parte di IS.NA.R.T., senza ulteriori costi per le Camere di commercio partecipanti.

#### **5. La convenienza economica, la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità**

Come accennato, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione deve essere analiticamente motivato anche in relazione alla convenienza economica dell'operazione e alla compatibilità della stessa con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Sul punto, la più volte richiamata deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, ha precisato che la motivazione deve dare conto *“sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel business plan, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili”*.

Sotto il profilo del sindacato che la Corte dei conti è chiamata ad esercitare, trattandosi, anche in questo caso, di valutazioni che impingono nella discrezionalità tecnica, lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria condotta dall'amministrazione precedente (nelle modalità da quest'ultima determinate) abbia ragionevolmente confrontato

i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle possibili forme di gestione, tenendo in debita considerazione la qualità del servizio erogato e il diverso grado di efficienza, mediante un calcolo dettagliato di costi e benefici di ciascuno di essi.

Nella citata deliberazione della Giunta della Camera di commercio n. 88 del 25 luglio 2023 viene attestata la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in ragione della razionalizzazione perseguita nell'organizzazione delle attività e dei servizi erogati dai due enti, senza, tuttavia, fornire specifici elementi a supporto della riferita affermazione, salvo riferire di future economie derivanti dalla confluenza delle attività in un'unica struttura, con scioglimento di Mirabilia Network (il cui unico dipendente proseguirà il proprio rapporto di lavoro nella società incorporante, ai sensi dell'articolo 2504 *bis* e 2512 cod. civ.). Nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 2501-*ter* cod. civ. si evidenziano i benefici, economici ed amministrativi, derivanti dall'operazione, tra i quali la riduzione dei costi gestionali e organizzativi, con contestuale rafforzamento patrimoniale e di visibilità dell'incorporante.

Si rilevano, tuttavia, lacune motivazionali in merito alle prospettive economiche dell'operazione, non essendo presente una situazione riepilogativa delle due società negli ultimi esercizi e una stima dell'evoluzione nel tempo, che evidenzi il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della società risultane dalla fusione.

#### **6. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)**

La delibera della Giunta della Camera di commercio n. 88 del 25 luglio 2023 evidenzia la compatibilità dell'operazione con le norme dei Trattati europei, considerato che non comporta alcun esborso finanziario per l'Ente camerale.

Avuto riguardo alla trasformazione dell'associazione Mirabilia in s.c.r.l., la Sezione del controllo sugli Enti nella citata determinazione n. 91/2023 ha, tuttavia, richiamato l'attenzione di Unioncamere su quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2500-*octies* del Codice civile, in ordine alla inammissibilità della trasformazione in società di capitali di associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Tale verifica si rende necessaria al fine di escludere forme di contribuzione vietate, nel caso di specie, dalla disciplina civilistica in materia.

**P.Q.M.**

nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione regionale di controllo per la Liguria, reso ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, in merito

all'operazione di trasformazione dell'associazione Mirabilia Network in società cooperativa a responsabilità limitata e successiva fusione per incorporazione in IS.NA.R.T. s.c.p.a., deliberata dalla Camera di commercio, industria e artigianato "*Riviere di Liguria*".

Ferme restando le osservazioni riportate, si riservano eventuali ulteriori valutazioni nell'esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite a questa Sezione regionale

### **DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria, entro cinque giorni dal deposito, come prescritto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016, al Presidente della Camera di commercio, industria e artigianato "*Riviere di Liguria*", nella sua qualità di rappresentante legale.

### **ORDINA**

alla Camera di Commercio, dell'industria e dell'artigianato "*Riviere di Liguria*" di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale, come disposto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 28 settembre 2023.

Il magistrato relatore

Donato Centrone

Il presidente

Maria Teresa Polverino

Depositato in segreteria il 29 settembre 2023

Il funzionario preposto

Antonella Sfettina